



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CALENDARIO ITTICO 2010 – Zone A e B

Disposizione dirigenziale prot. n. 13726/1/2010 del 05/03/2010

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA (Z.R.F.) acque di categoria A e B e acque di Bonifica

Comune di Campegine

- Canale di Risalita, dal ponte di via Volontari della Libertà allo sbarramento Saracchi;
- Canale di Risalita, dal Ponte di Via Casetto a monte, fino all'impianto di sollevamento del Bacino Valle Re.

Canali di scarico dei Fontanili di Corte Valle Re

- Nella Zona di Valle Re compresa fra l'Invergiaga, il Fossone Monsignore, l'Autostrada del Sole ed il Cavo Cava, è fatto divieto assoluto di pesca con qualsiasi attrezzo.

Comune di Novellara

- Canale allacciante Cartoccio, dal ponte Pascolone al ponte della strada Vittoria.

Comune di Rubiera

- Nelle Casse di Espansione del F. Secchia, in acque di categoria B, è vietata la pesca a tutte le specie ittiche lungo le sponde degli isolotti. Negli invasi posti a sud della ex strada camionabile è vietata la pesca oltre le boe di demarcazione poste a trenta metri dalla sponda;
- F.Secchia in acque di categoria B, all'altezza delle casse di espansione, da 50 metri a valle a 50 metri a monte della traversa, da 50 metri a valle a 50 metri a valle dal ponte dei Boccalotti e da 50 metri a valle del manufatto della ferrovia Milano-Bologna, a monte fino al metanodotto SNAM.

ZONE DI DIVIETO DI PESCA

1) Divieto di pesca permanente in acque di categoria "A" e "B":

Comune di Campegine

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle del Bacino Cà Matta, nel Canale di risalita;
- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle della Botte Canale di Caprara, in corrispondenza di via F.lli Cervi;
- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle della Botte Monsignore-Campegina, in località Valle Re;

Comune di Castelnovo Sotto

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle della Botte Canale Campegina, strada Casanova.

Comune di Guastalla

- Bugno del Crostolo Vecchio, Lago del Valsorag e Laghetto Rambelli, nella golena del Po, in acque di categoria "A".

Comuni di Guastalla-Gualtieri

- In località Torrioni, nel Canale Derivatore (Fiuma) e nell'allacciante Cartoccio ad una distanza inferiore a 40 m a monte delle chiaviche ed a valle dei sifoni.

Comune di Gualtieri

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle delle Botti Canale Canalina, Impero e Fiuma, in località Casella Bianca;

Comune di Novellara

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle del Bacino canale allacciante Cartoccio e Canale Terzo;
- nel Canale Bondeno ad una distanza inferiore a 40 m dalla chiavica con il Canale allacciante Cartoccio.

Comune di Novellara

- Canale Borgazzo, dalla chiavica di presa del Canale Terzo al ponte ferroviario Reggio E.-Guastalla

Comune di Poviglio

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle della Bacino Cà Piana, nel canale di risalita.

Comune di Rolo

- Canale Derivatore (Fiuma), da 30 metri a monte dei fili dell'alta tensione, fino a 30 metri a valle del ponte dell'autostrada del Brennero.

2) Divieto di pesca con la bilancella e di effettuare gare in acque di categoria "A":

Comune di Guastalla

- Nei bacini denominati Sassata, Bugno della Margherita, Lanca della Crostolina, Lanca degli Spini, Salson, Lanca degli Ontani e Bugno di Flori.

3) Divieto di pesca con la bilancella ad una distanza inferiore a 40 m dai sottostanti manufatti che rappresentano ostacoli alla risalita della fauna ittica:

Comune di Boretto

- Canale Derivatore (Fiuma), a valle del ponte Pescatori (Ponte Goletto).

Comune di Guastalla

- Canale Derivatore (Fiuma), in località ponte Pietra, a monte e a valle delle chiaviche.

4) Divieto di pesca con la bilancella ad una distanza inferiore a 10 m

- Da tutti i manufatti che non rappresentano ostacoli alla risalita della fauna ittica

5) Divieto di pesca con la bilancella

Comune di Boretto

- Canale Derivatore (Fiuma), dalla ferrovia Parma-Suzzara al ponte Pescatori (Ponte Goletto).

Comune di Brescello

- Canalazzo di Brescello, da ponte Alto allo scarico nel T. Enza.

Comuni di Brescello-Poviglio

- Canale Godezza, dal ponte della strada Cispadana fino al Cavetto.

Comune di Campagnola

- Canale Borgazzo da Fossa Mana a Cavo Naviglio;

Comune di Campegine

- Canale di risalita, dal bacino Cà Matta allo sbarramento Saracchi (impianto idrovoro sulla strada Campegine-Castelnovo Sotto);

Comuni di Campegine-Castelnovo Sotto

- Canale Gualtirolo, dalla Fossaccia Monsignore al ponte della strada Cadelbosco Sopra-Castelnovo Sotto.

Comune di Castelnovo Sotto

- Canale S.Savina, dal ponte via Traghetto allo scarico nel Cavo Cava.

Comune di Gualtieri

- Canale Canalina, dalla chiavica Luce al ponte confluenza del Canale Impero.

Comune di Novellara

- Canale allacciante Cartoccio, dal Bacino Cartoccio alla strada Vittoria.

Comune di Rio Saliceto

- Canale di Rio, dalle origini fino a via S. Ludovico.

Comuni di Rio Saliceto-Fabbrico

- Collettore Acque Basse Modenesi, dal bacino Brunoria alla strada Righetta.

Comuni di Poviglio-Campegine

- Canale Casalpò, dalla confluenza con il canale di Risalita (Campeginina) fino al ponte di Via Bertona (tratto di circa 1 Km).

Comune di Reggio Emilia

- Canale Ronchi, dalla confluenza con il T: Rodano a via Spagni.

Comune di Rubiera

- Casse di espansione sul Secchia, 10 metri a monte e a valle della tubazione che collega i due invasi principali.

6) Divieto di pesca in periodo invernale

- Nei canali di bonifica la pesca è vietata con tutti gli attrezzi dalle ore 18 dell'ultima domenica di novembre alle ore 5 della prima domenica di marzo, ad esclusione delle acque di cui al **punto 5** e nel Canale Derivatore (Fiuma) dalla località Ponte Goletto (Comune di Boretto) fino al confine con la Provincia di Mantova, dove la pesca è consentita tutto l'anno.

7) Zone di divieto di pesca temporaneo

- Zone di divieto di pesca temporaneo potranno venire istituite dalla Provincia in corsi d'acqua naturali ed artificiali e/o in tratti dei medesimi opportunamente tabellati, in condizioni di regime idrologico particolarmente sfavorevole alla fauna ittica (secche eccezionali, svassi di bacini artificiali, ecc.) o per preservare adeguate condizioni igienico sanitarie (sversamenti di reflui inquinanti, episodi di inquinamento acuto, morie di fauna ittica, ecc.,).

PROVVEDIMENTI DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E LIMITI QUANTITATIVI

- Divieto di pesca a tempo indeterminato per: Cheppia, Storione, Rane verdi (*Rana sp.*), dal 01.01 al 31.12 di ogni anno, in tutte le acque provinciali.
- Divieto di asporto vivo dai luoghi di pesca del **Gambero rosso della Louisiana**
- Limite di cattura di un solo esemplare di **Luccio** (*Esox lucius*) e di **Tinca** (*Tinca tinca*) al giorno per pescatore, di misura non inferiore a 60 cm (Luccio) e 30 cm (Tinca).
- Il pescatore sportivo non può comunque catturare giornalmente pesci in quantità superiore a quelle sottoindicate:
 - **ZONA "A": Kg 7**
 - **ZONA "B": Kg 4 in tutte le acque**
E' fatta deroga ai limiti predetti quando il peso viene superato a causa dell'ultimo esemplare catturato. Gli esemplari appartenenti a specie alloctone non concorrono alla formazione dei quantitativi sopradetti.
- Il limite quantitativo di detenzione e di uso **delle esche e delle pasture** è fissato nelle quantità sotto indicate:
 - **ZONA "A" : Kg 7 nelle acque fluenti e kg 5 nelle acque di bonifica.**
 - **ZONA "B": Kg 4 in tutte le acque.**

Il Dirigente
Ing. Valerio Bussei